



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “ARTURO TOSCANINI”
(D. D. MIUR AFAM n. 246/09)
RIBERA

REGOLAMENTO DIDATTICO
dei
CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO
approvato con Delibere
Collegio dei Professori nn. 43 e 44/2010
Consiglio Accademico n.1/2010 e successive modifiche ed integrazioni

**Corsi AFAM autorizzati con D.M. Università e Ricerca n. 195/10 e
Decreti Direzione Generale MIUR AFAM
nn. 262/10, 282/11, 236/12**

**SCUOLE DI
CANTO, CHITARRA, CLARINETTO, FLAUTO, PIANOFORTE,
VIOLINO, VIOLONCELLO,**

Indice

Premessa e obiettivi formativi qualificanti	pag. 2
art. 1 Definizioni.....	2
art. 2 Crediti formativi accademici	3
art. 3 Requisiti di ammissione ai corsi di studio	3
art. 4 Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio.....	3
art. 5 Programmi d’esame e attività formative	3-4
art. 6 Ordinamenti didattici dei Corsi.....	4
art. 7 Organizzazione dell’attività didattica	4
art. 8 Organizzazione didattica delle scuole	4
art. 9 Piano degli studi	4
art. 10 Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori Corso, trasferimenti	5
art. 11 Frequenza e impegno dello studente	5-6
art. 12 Valutazione e modalità di svolgimento degli esami di profitto	6
art. 13 Valutazione e modalità di svolgimento della prova finale	6-7
art. 14 Obblighi relativi alla conoscenza della lingua italiana	7
art. 15 Modalità di riconoscimento delle attività formative a scelta	7
art. 16 Riconoscimento di crediti acquisiti	8
art. 17 Diritto allo studio	8
art. 18 Cooperazione internazionale	8
art. 19 Sanzioni disciplinari	8
art. 20 Norme transitorie	8
art. 21 Norme di rinvio	9

Allegato:
Ordinamenti didattici dei singoli Corsi

Premessa

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare gli ordinamenti didattici dei Corsi di Diploma Accademico di I° livello ai sensi degli artt.5-c.3- e 10 del DPR n° 212/05 per le seguenti Scuole o Settori artistico-disciplinari:

Basso Elettrico, Batteria e Percussioni Jazz, Canto, Canto Jazz, Chitarra, Chitarra Jazz, Clarinetto, Flauto, Pianoforte, Pianoforte Jazz, Saxofono Jazz, Violino, Violoncello

E' elaborato ed adottato in conformità ai DD.MM. nn.90,124 e 154/09 e consta di 9 pagine con gli Ordinamenti didattici in allegato per farne parte integrante.

Il Corso di Diploma Accademico di I° livello prevede:

- a) ammissione per ciascuna Scuola basata sull'accertamento di requisiti di adeguato livello;
- b) periodo triennale, frequenza, esami e rilascio del titolo riservati ai soli studenti iscritti;
- c) trasformazione degli esami previsti nei periodi superiori dei corsi tradizionali con altri esami o forme di valutazione annuali coerenti con un'articolazione unitaria del triennio, che conduca lo studente ad un ampliamento di competenze rispetto al vecchio ordinamento e lo prepari ed orienti al successivo percorso formativo di II° livello di specializzazione;
- d) un esame finale per il conseguimento del Diploma Accademico di I° livello.

Obiettivi formativi generali

Gli Ordinamenti didattici sono finalizzati al conseguimento di una formazione professionale che consenta di accedere al mercato del lavoro con una preparazione generale e specifica adeguata a svolgere con competenza e professionalità la maggior parte delle attività attinenti agli studi compiuti, in linea con gli standard europei. Si trasforma il periodo superiore dei corsi tradizionali di ogni Scuola coerentemente ad un'articolazione del curriculum che consenta il conseguimento del Diploma Accademico di I° livello e costituisca una significativa premessa al successivo biennio di II° livello ad indirizzo specialistico.

I programmi d'esame sono impostati in progressiva difficoltà e ampiezza di contenuti cognitivi. Per le attività formative di ogni Settore Artistico Disciplinare si fa espresso riferimento alle aree disciplinari, declaratorie, campi disciplinari, tipologia delle attività formative, codici settori e distribuzione dei CFA (crediti formativi accademici) stabiliti dai decreti in premessa.

Rimangono in ogni caso invariate le disposizioni relative all'ordinamento ed al funzionamento dei percorsi tradizionali di studio superiori per gli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento Didattico di cui all'art.14 dello Statuto d'autonomia, fatta salva la facoltà di questi studenti di optare per l'iscrizione a Corsi del nuovo ordinamento.

art. 1 Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni:

- a) per regolamento: il presente regolamento didattico che disciplina a livello di Istituto e di ciascuna Scuola lo svolgimento del Corso di Diploma Accademico di primo livello;
- b) per Corsi di studio: i corsi afferenti a ciascuna Scuola di cui al presente regolamento;
- c) per AFAM: il sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui alla Legge n.508/99 e successive integrazioni e modifiche ;
- d) per aree disciplinari: gli ambiti disciplinari dei settori artistico-disciplinari definiti dai DD.MM. nn. 90 e 124/09;
- e) per credito formativo: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
- f) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- g) per attività formativa: tutte le attività finalizzate la formazione culturale e professionale degli studenti con riferimento ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- h) per ordinamento didattico: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei Corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- i) per Scuola: l'insieme dei Corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- l) per Triennio: il Corso di Diploma Accademico di I° livello ;
- m) per Istituto: l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Arturo Toscanini" di Ribera (Ag);
- n) per CFA: crediti formativi accademici.

art. 2 Crediti formativi accademici

1. I CFA indicano la misura assegnata ad ogni materia nel curriculum prestabilito per ogni singola Scuola. Al credito formativo corrispondono 25 ore di impegno per studente. La quantità media di impegno, svolto in un anno da uno studente, è convenzionalmente fissata in 60 crediti, per complessivi 180 a conclusione del triennio.
 2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento.
 3. I docenti di ogni attività formativa effettueranno una verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attività dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.
 4. Sono riconosciuti come crediti formativi anche le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina secondo i criteri previsti nel successivo art. 15.
 5. Per le attività formative di base e caratterizzanti viene riservato il 60 per cento dei CFA e per quelle autonomamente scelte dallo studente il 10 per cento.
- L'Istituto disporrà di un massimo del 30 per cento per la personalizzazione dei piani di studio.

art. 3 Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi al Triennio occorre il possesso di un'adeguata preparazione teorico-pratica di base. A tale fine vengono definite per ciascuna Scuola le conoscenze richieste per l'accesso e determinate le modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche.
2. Per effetto dell'art 7 del DPR 212/05, tra i requisiti per l'ammissione è richiesto anche il possesso del Diploma di Scuola secondaria di 2° grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. In presenza di attitudini particolari possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del suddetto titolo di studio, che dovrà essere necessariamente conseguito prima del conseguimento del Diploma Accademico di 1° livello. In tal caso lo studente è tenuto a produrre annualmente un'autocertificazione di iscrizione ad una scuola di istruzione secondaria di 2° grado ad un anno di corso compatibile con la durata legale del Triennio.
3. L'ammissione avverrà previo superamento del relativo esame, prescritto per ogni Scuola dal regolamento, nei limiti dei posti disponibili.
4. Gli studenti già iscritti ad una Scuola dell'Istituto, che chiedano di essere ammessi in altra Scuola, sottostanno alle stesse modalità previste per gli aspiranti esterni.
5. Agli studenti ammessi ai Corsi possono essere attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso.
6. Coloro che siano già in possesso di Diploma del vecchio ordinamento rilasciato da Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato relativo alla stessa Scuola non possono iscriversi al Triennio.
7. Non è consentito iscriversi contemporaneamente a due diverse Scuole del Triennio.

art. 4 Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio

Per ogni Corso di studio la durata normale è di tre anni. Per conseguire il Diploma in premessa lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una Lingua dell'Unione Europea oltre l'Italiano, quest'ultima obbligatoria per gli studenti stranieri.

art. 5 Programmi d'esame e attività formative

1. I programmi d'esame, le modalità di valutazione finale di ogni singola Scuola e le discipline d'insegnamento sono descritti negli Ordinamenti didattici dei Corsi.
2. Le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi sono raggruppate nelle seguenti aree:
 - a) attività formative relative alla formazione di base;
 - b) attività formative caratterizzanti la Scuola ed il livello del Corso;
 - c) attività formative, in uno o più ambiti disciplinari, affini o integrative a quelli di base e caratterizzanti, con riguardo alle Culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative ulteriori volte ad acquisire abilità informatiche e telematiche, relazionali o utili per l'inserimento nel mercato del lavoro e per agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza

diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui i tirocini formativi e di orientamento;

- e) attività formative anche esterne a scelta dello studente;
 - f) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera.
3. Il Direttore attribuisce gli incarichi di insegnamento delle attività formative previste dall'art. 6 ai docenti già in servizio presso l'Istituto, disponibili ed in possesso di specifici requisiti e competenze didattiche. Per l'assunzione di eventuali necessari docenti a tempo determinato e/o a contratto si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

art. 6 Ordinamenti didattici dei Corsi

Vengono allegati al presente regolamento per farne parte integrante gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi, che includono: il curriculum o quadro generale delle attività formative con CFA assegnati a ciascuna attività previo superamento della valutazione prevista, tipologie delle attività formative e delle forme didattiche, aree-settori-campi disciplinari, ore di lezione e forme di valutazione. Altresì sono inclusi le declaratorie, gli obiettivi formativi, le prospettive occupazionali, i programmi degli esami ovvero di altra valutazione intermedia e/o finale, i programmi per la prova finale.

art. 7 Organizzazione dell'attività didattica

La programmazione delle attività formative, di produzione e di ricerca è effettuata dal Consiglio Accademico. Il coordinamento delle medesime attività compete ai Dipartimenti, che sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle Scuole in essi ricomprese ed istituiti ai sensi dell'art. 5 – c. 2 – e tab. A del DPR 212/05.

L'Istituto rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Con apposito regolamento saranno riordinate e disciplinate le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con i decreti attuativi della Legge n. 508/99.

art. 8 Organizzazione didattica delle Scuole

1. I Regolamenti didattici dei Corsi determinano in particolare:
- a) l'elenco degli insegnamenti, con i crediti assegnati e delle aree disciplinari di riferimento;
 - b) i requisiti e le verifiche per l'ammissione, i programmi di studio e d'esame, le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa.
2. Il numero massimo di studenti per ogni attività formativa è così fissato in base alla previgente normativa nel rispetto dell'art. 7 – c. 9 – del DPR 212/05:
- a) Attività formative a lezioni individuali: fino a 12 studenti.
 - b) Attività formative a lezione collettiva e di gruppo: fino a 50 studenti.
 - c) Attività formative d'insieme: tutti gli studenti interessati.

art. 9 Piano degli Studi

1. Il Piano degli Studi annuale è proposto dallo studente secondo l'offerta formativa di cui all'art. 6 e nella misura dei crediti collegati ad ogni attività.
2. Esso va allegato all'istanza di iscrizione e deve indicare le discipline che si intendono frequentare nell'anno accademico di riferimento. Il Piano degli Studi è costituito dalle attività formative caratterizzanti la Scuola, da quelle di base comuni a tutti i Piani di Studi, dalle attività formative integrative o affini che concorrono a definire specifici orientamenti coerenti con i propri obiettivi formativi e le altre attività formative a libera scelta.
3. Il Piano degli Studi viene sottoposto all'approvazione della struttura didattica competente e, ove necessario, può essere modificato su richiesta scritta da presentare non oltre 10 giorni dall'inizio dell'anno accademico. Qualora si riscontri la necessità di apportare modifiche, si procederà a convocare lo studente per motivare ed apportare le necessarie correzioni. E' prevista inoltre la possibilità di chiedere la revisione del Piano di Studi entro 10 giorni dall'inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico. I piani di studi modificati saranno sottoposti a validazione con le stesse modalità specificate in precedenza. Il monitoraggio del regolare svolgimento del Piano degli Studi è affidato al docente tutor. I laboratori non curricolari non sono da inserire nel Piano degli Studi. L'attivazione, da parte dell'Istituto, di corsi opzionali e/o di laboratori non curricolari sarà subordinata al numero di iscrizioni.

art. 10 Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso, trasferimenti

1. Al Triennio si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un **esame di ammissione** che verifica l'adeguatezza della preparazione di base dell'aspirante. Per partecipare al predetto esame occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, nonché di adeguata preparazione iniziale. L'esame di ammissione è costituito da tre prove con programmi precisati nei relativi Ordinamenti didattici: pratica, teorica e colloquio. La valutazione ai fini della graduatoria di merito è espressa in centesimi con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo con debiti formativi, non idoneo. A parità di voto precede l'idoneo più giovane d'età. Gli eventuali debiti formativi vanno compensati dallo studente nel corso del primo anno e non pregiudicano l'ordine di graduatoria. La prova pratica sarà valutata fino ad un punteggio massimo di 60/100; la prova teorica fino ad un punteggio massimo di 30/100; il colloquio fino ad un punteggio massimo di 10/100. Il Candidato sarà ammesso alla prova orale se avrà riportato il punteggio minimo di 30/100 nella prova pratica, in caso di punteggio inferiore il candidato viene dichiarato "non idoneo" ed inserito in apposito elenco.
2. L'**immatricolazione ed iscrizione al primo anno** di Corso avviene a seguito di istanza e dopo le procedure di ammissione in relazione ai posti disponibili. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso. Le modalità di iscrizione vengono disciplinate con apposita modulistica. Allo studente verrà consegnato un Libretto accademico per la registrazione, con attribuzione dei crediti relativi, degli esami e di ogni attività nonché per la registrazione dei crediti o debiti pregressi.
3. L'**iscrizione agli anni accademici successivi al primo** è consentita a condizione che lo studente abbia maturato, entro la terza sessione di febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di CFA non inferiore a 30 moltiplicato per il numero di anni di precedente iscrizione allo stesso corso. All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto ad indicare le discipline che intende frequentare nell'anno accademico di riferimento, rispettando le propedeuticità previste.
4. È prevista l'**iscrizione in qualità di ripetente**, per non più di una volta per ciascun anno di Corso e nei limiti previsti al punto 3, dello studente che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente che non abbia maturato almeno 2/3 dei CFA relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di Corso entro la sessione autunnale d'esami. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i CFA richiesti entro la terza sessione d'esami di febbraio. Lo studente ripetente può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi all'anno di corso successivo, rispettando le propedeuticità previste.
5. È prevista l'**iscrizione in qualità di fuori Corso** dello studente, già ripetente e nei limiti previsti al punto 3, che ne formuli richiesta ovvero d'ufficio, che non abbia ancora maturato almeno 2/3 dei CFA relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di Corso. In quest'ultimo caso lo studente può a domanda regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la terza sessione d'esami di febbraio. Lo studente fuori Corso può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi agli anni di Corso successivi, rispettando le propedeuticità previste.
6. I **trasferimenti** da altra istituzione prevedono il riconoscimento delle annualità già svolte, ferma restando la procedura di riconoscimento totale o parziale dei CFA acquisiti. Il rispetto delle disposizioni sulla frequenza è obbligatorio.

art. 11 Frequenza e impegno dello studente.

1. Tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
 - a) frequenza obbligatoria e numero minimo di presenze comunque non inferiore ai 2/3 delle ore previste per ciascun campo disciplinare;
 - b) per le attività didattiche curricolari la continuità dello studio dello studente è attestata dal singolo docente del Corso in apposito registro didattico ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;
 - c) frequenza obbligatoria per le attività di Musica d'insieme, da Camera, Coro, Orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente;

- d) anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi, ciascuno studente può essere chiamato dal Direttore, con obbligo di partecipazione, a far parte dell'Orchestra e/o di formazioni cameristiche dell'Istituto.
2. L'attestazione della continuità dello studio svolto dallo studente è necessaria per lo svolgimento dell'esame. Le modalità di rilevazione della continuità sono adottate dai singoli docenti, secondo indicazioni procedurali del Direttore, nell'ambito dell'autonomia della loro funzione con verifiche periodiche e/o intermedie.
3. Per le discipline teoriche gli studenti possono concordare col singolo docente una forma periodica di verifica tramite test, in alcuni casi sostenibile anche on-line.
4. È consentita la libera frequenza degli studenti limitatamente a campi disciplinari facoltativi, previo accordo con i relativi docenti.

art. 12 Valutazione e modalità di svolgimento degli esami

1. Ai sensi degli Ordinamenti didattici vigenti, i campi disciplinari presenti nel piano di studio prevedono, per il conseguimento dei relativi crediti e/o l'assolvimento delle eventuali propedeuticità, valutazioni tramite esami o verifiche d'idoneità.
2. Per le materie che non prevedono esame, la valutazione del profitto individuale dello studente è certificata dal docente del relativo campo disciplinare con un giudizio d'idoneità.
La valutazione degli esami è espressa dalla Commissione preposta mediante voto in trentesimi con eventuale Lode, che può essere conferita solo all'unanimità ed ai fini del computo della media finale ponderata incrementerà di tre punti la votazione d'esame, portandola a trentatré/30.
3. Le Commissioni per gli esami di profitto e per quelli di ammissione sono nominate dal Direttore e sono formate da tre componenti, scelti tra i docenti in servizio del medesimo Settore artistico disciplinare o di Settori affini o di specifica e comprovata competenza oggettiva e/o soggettiva.
Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal Direttore o dal docente delegato nel provvedimento di nomina. Il Presidente delle suddette Commissioni esaminatrici è responsabile dei relativi verbali e ne assicura la consegna all'Ufficio didattico immediatamente dopo la conclusione di ogni appello.
4. Gli appelli per gli esami di profitto si svolgono in tre sessioni per anno accademico. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati più appelli d'esame nell'ambito della medesima sessione. Gli esami di ammissione si svolgono in sessione unica con eventuale indizione di una sessione straordinaria in caso di disponibilità di posti.

art. 13 Valutazione e modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale ha la finalità di far emergere le competenze teoriche e pratiche di Alta Formazione Musicale del candidato acquisite durante il Triennio.
Può riguardare una qualsiasi delle aree disciplinari della Scuola frequentata, a condizione che la disciplina sia attiva nell'anno accademico in corso, e non ricalca necessariamente il programma degli esami del terzo anno.
Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.
2. Se la prova finale riguarda una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, ecc.) deve essere consegnato all'Ufficio didattico almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di quattro copie di cui almeno una controfirmata dai docenti relatori. Se la prova finale è costituita da un'esecuzione musicale, il programma controfirmato dai docenti relatori deve essere consegnato all'Ufficio didattico almeno 20 giorni prima dell'esame.
3. I docenti relatori devono essere titolari della materia afferente l'area disciplinare scelta per la prova finale in servizio presso l'Istituto ovvero esperti anche esterni.
In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più esperti correlatori anche esterni.
4. La Commissione della prova finale è formata da un numero dispari (almeno cinque) di docenti in servizio anche a contratto.
Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituto. La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il docente dell'area disciplinare scelta per la prova finale (relatore) e da almeno un docente di riferimento della Scuola frequentata.

Le Commissioni sono costituite con decreto del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza ai diversi Dipartimenti.

Il voto finale è espresso in centodecimi con eventuale Lode.

Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo con la seguente distribuzione:

- a) *attività formative di base 10%*
- b) *attività formative caratterizzanti 70%*
- c) *attività formative affini o integrative*
- d) *attività formative a scelta e/o ulteriori 20% (c + d)*

Il calcolo della media tiene conto esclusivamente delle valutazioni espresse con votazione.

La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 10/110.

La Lode può essere conferita solo con giudizio unanime della predetta Commissione.

art. 14 Obblighi relativi alla conoscenza della Lingua italiana

Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della Lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del periodo formativo con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri ed il superamento dei relativi esami.

art. 15 Modalità di riconoscimento delle attività formative a scelta

1. La valutazione delle attività formative a scelta svolte dagli studenti è effettuata al termine del percorso di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale dello stesso ovvero entro il 31 Ottobre dell'anno accademico di riferimento.
2. Lo studente è tenuto a presentare un curriculum, ordinato per tipologia di attività e per ordine cronologico, documentante le attività svolte nel periodo di iscrizione e ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.
3. Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:
 - a) discipline di Istituto, o esterne di livello universitario, attinenti quelle frequentate e non incluse nell'Ordinamento didattico del Settore artistico-disciplinare in cui si è iscritti, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
 - b) elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
 - c) attività musicale esterna (su documentazione);
 - d) positiva partecipazione a concorsi, masterclass, seminari ecc., anche esterni (su attestazione);
 - e) attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione);
 - f) collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme dell'Istituto, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione);
 - g) collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dall'Istituto (su attestazione); h) partecipazione alla mobilità internazionale;
 - i) altre attività attinenti la Scuola frequentata.
4. La Commissione per la valutazione delle attività formative a scelta, nominata dal Direttore, opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata da tre docenti, di cui almeno uno in rappresentanza della Disciplina frequentata dallo studente. Il Direttore ha facoltà di presiedere la Commissione. La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dallo studente consente di riconoscere un'attività pari o superiore ai CFA previsti. In caso affermativo, oltre a riconoscere i CFA, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia dell'attività svolta.

art. 16 Riconoscimento di crediti acquisiti

Ai fini della prosecuzione degli studi in altro Corso gli studenti iscritti possono chiedere, compatibilmente con il piano di studi, il riconoscimento di CFA acquisiti presso l'Istituto o altre Istituzioni AFAM o Università o della formazione tecnica superiore italiane o straniere.

Il riconoscimento sulla base della documentazione prodotta può essere totale o parziale ed è attribuito da una Commissione costituita secondo i criteri delle Commissioni d'esame.

In caso di riconoscimento totale, la valutazione è calcolata con il metodo di trasformazione stabilito dal sistema ECTS. Nella fase precedente l'adozione del sistema ECTS, il riconoscimento totale comporta anche il riconoscimento della valutazione attribuita dall'Istituzione di provenienza. Qualora l'Istituzione di provenienza non abbia attribuito una valutazione, il riconoscimento può essere solo parziale. Il riconoscimento totale non può comunque superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità.

In caso di riconoscimento parziale, la Commissione competente potrà proporre che lo studente svolga una o più prove integrative e/o di verifica che definiscano il voto d'esame.

Per adeguare agli standard richiesti la preparazione derivante dall'aver già sostenuto esami con programma tradizionale, alcuni insegnamenti innovativi possono prevedere una fase propedeutica. Nel caso di attestata positiva frequenza a discipline dei corsi ordinamentali prive di esame, il riconoscimento include l'avvenuto compimento dell'attività formativa. Quindi viene considerata valida la valutazione finale già conseguita. E' fatta salva la facoltà della Commissione competente, qualora lo ritenesse necessario, di proporre l'accertamento secondo opportune modalità dell'effettivo possesso delle competenze individuali acquisite presso altre istituzioni.

art. 17 Diritto allo studio

Agli studenti iscritti si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

art. 18 Cooperazione internazionale

Gli studenti iscritti hanno diritto a partecipare ad eventuali iniziative di cooperazione internazionale quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Erasmus ed altri secondo le modalità indicate nel Bando annuale pubblicato dall'Istituto.

art. 19 Sanzioni disciplinari

Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, ad una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) censura scritta;
- c) esclusione dall'attività di produzione artistica dell'Istituto da un mese ad un anno;
- d) non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
- e) sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- f) radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse, contributi e quote versate.

Organismo competente ad adottare le sanzioni disciplinari per i provvedimenti di cui alle suddette lettere a,b,c è il Direttore. Per le restanti sanzioni disciplinari agli studenti competente è il Consiglio Accademico. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi in sede di eventuale audizione dell'assistenza di un rappresentante della Consulta degli Studenti. Per le sanzioni di cui alle suddette lettere d,e,f, è ammesso reclamo in via gerarchica, entro e non oltre 15 giorni dalla loro adozione, al Consiglio Accademico che deciderà in merito entro 30 giorni dalla presentazione del medesimo.

art. 20 Norme transitorie

L'Istituto assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo il vecchio ordinamento didattico, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dell'Regolamento didattico di cui all'art.10 del DPR n. 212/05 ed all'art.14 dello Statuto d'autonomia.

In caso di opzione al nuovo ordinamento didattico, lo studente non potrà poi ritornare al Corso di studio secondo l'ordinamento previgente se non per valide motivazioni valutate dal Direttore. Ai fini dell'opzione l'Istituto riformula in termini di CFA i vecchi ordinamenti didattici e le carriere degli studenti già iscritti.

art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento al DPR n.212/05 ed ai successivi regolamenti governativi emanati in attuazione della Legge n. 508/99 ed a tutte le altre norme vigenti per le Istituzioni AFAM.